NUOVE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENITENZIARIO

# Art. 5

## Limite per l'applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

Nel primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (a), le parole: "entro il limite di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di un anno"; le parole: "entro il limite di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di sei mesi"; le parole: "entro il limite di un mese" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di tre mesi". L'articolo 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' abrogato.

Versione in vigore dal 13 agosto 1993, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove misure in materia di trattamento penitenziario |
| Estremi | Decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1993 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-misure-in-materia-di-trattamento-penitenziario-1993/art-5-limite-per-l-applicazione-di-sanzioni-sostitutive-delle-pene

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it